

## REGIONE TOSCANA

### L.R. 08/01/2009, n. 1 (Artt. 40-59)

#### *Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.*

---

Pubblicata nel B.U. Toscana 16 gennaio 2009, n. 1, parte prima.

---

(...)

#### **Capo VI - Ordinamento delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione**

##### **Art. 40**

##### *Strutture di supporto agli organi di governo (82).*

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all'interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all'articolo 43.
  2. Il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.
  3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori (83).
  - 3-bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale (84).
  4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all' *articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma (85).
-

(82) Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 maggio 2010, n. 491, la Delib.G.R. 27 giugno 2011, n. 537 e la Delib.G.R. 12 maggio 2014, n. 389.

(83) Comma così sostituito dall' art. 35, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite i direttori generali di cui all'articolo 7.».

(84) Comma aggiunto dall' art. 112, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(85) Comma così sostituito dall' art. 35, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «4. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.».

---

## **Art. 41**

### *Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.*

1. Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati.

2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto:

a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;

b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;

c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

c-bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico (86).

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato preposti alle strutture speciali di supporto.

4. Il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente stesso.

(86) Lettera aggiunta dall' art. 2, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49.

---

## **Art. 42**

### *Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.*

1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonché con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente (87).

2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento. In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

3-bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, commi 1 e 2, e dall'articolo 56, comma 7 (88).

4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.

5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.

8. La Giunta regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto (89).

9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui (90).

10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9 (91).

11. [Ai responsabili dell'ufficio di gabinetto del Presidente e degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta, compreso il Presidente, nonché al portavoce di cui all'articolo 43 può essere corrisposta, mediante deliberazione della Giunta, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro] (92).

12. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

---

(87) Comma così sostituito dall' art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49. Il testo originario era così formulato: «1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.».

(88) Comma aggiunto dall' art. 113, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(89) Con Delib.G.R. 10 maggio 2010, n. 502 sono stati approvati adempimenti relativi a quanto disposto dal presente comma.

(90) Comma così sostituito dall' art. 36, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai coordinatori di area di cui all'articolo 8.».

(91) Comma così sostituito dall' art. 36, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9.».

(92) Comma abrogato dall' art. 36, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge.

---

### **Art. 43**

#### *Portavoce del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per l'intera durata del proprio mandato, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
  2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico (93).
  3. L'incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.
  4. Il rapporto di lavoro del Portavoce si costituisce con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o per revoca dell'incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al Portavoce è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità ed il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
  5. Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10 (94).
  6. Qualora il Portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4.
  7. L'incarico di Portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.
- 

(93) Comma così sostituito dall' art. 37, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.».

(94) Comma così sostituito dall' art. 37, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «5. Il trattamento economico del Portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.».

---

**Art. 44**

*Personale delle strutture di supporto agli organi di governo.*

1. Il personale assegnato alle strutture di cui all'articolo 40 può essere scelto:

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, oppure mediante comando alla Regione;

c) tra i soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.

2. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture specializzate di supporto.

3. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), termina alla scadenza del mandato del relativo amministratore e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale. In tale ultimo caso all'interessato è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

4. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

4-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, e dall'articolo 56, comma 7 (95).

5. Per gli uffici di segreteria il numero di personale a tempo determinato, escluso il responsabile, non può essere superiore al 50 per cento dei posti assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.

6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti (96).

6-bis. Nell'ambito del personale di cui all'articolo 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del

Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai predetti dipendenti, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 42, comma 8, non può essere superiore a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10 (97).

7. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.

7-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 41 (98).

8. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto ai ruoli regionali. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

---

(95) Comma aggiunto dall' art. 114, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(96) Comma così sostituito dall' art. 38, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c).».

(97) Comma aggiunto dall' art. 38, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge.

(98) Comma aggiunto dall' art. 19, L.R. 17 novembre 2010, n. 57.

---

#### **Art. 45**

*Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organi di governo.*

1. Al personale di cui all'articolo 44, fatta eccezione per i relativi responsabili, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

---

#### **Art. 46**

*Forme di supporto all'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.*

1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di propria competenza, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti.

2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con la Direzione generale della Giunta e sono composti da dirigenti a tempo indeterminato ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati (99).

3. I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze necessarie all'efficace ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni.

---

(99) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge), i cui effetti si producono ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3, della suddetta legge.

---

#### **Art. 47**

##### *Prestazioni esterne.*

1. La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti.

2. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale individua con propria deliberazione il numero massimo degli esperti per ciascun anno di legislatura e i criteri per la scelta degli stessi, fermo restando la necessità del possesso da parte degli esperti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire.

---

---

### **Capo VII - Disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale**

#### **Sezione I - Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale**

#### **Art. 48**

##### *Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.*

1. Il presente capo disciplina l'organizzazione e l'ordinamento del personale del Consiglio regionale per quanto non previsto dalla *L.R. n. 4/2008* e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale approvato con *Delib.C.R. 22 novembre 2011, n. 16(100)*.

---

(100) Comma così modificato dall' art. 40, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

---

## **Sezione II - Ordinamento delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale**

### **Art. 49**

*Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.*

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria organizzativa e le relazioni interne ed esterne (101).

2. Ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, il Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2 dello Statuto ove istituito, nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 (102).

3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il segretario generale.

4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell'analoga determinazione della Giunta regionale, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione (103).

4-bis. La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:

a) per l'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei componenti dell'Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, il limite disposto dall' *articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122;

b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall' *articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83* (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della L.R. n. 60/2000 e della L.R. n. 45/2005. Modifiche alla L.R. n. 61/2012) (104).

4-ter. In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l'operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4-bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale (105).

---

(101) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a) e b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(102) Comma così modificato dall' art. 41, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(103) Comma così sostituito dall' art. 41, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di presidenza, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 e a quelli di cui all'articolo 55. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.».

(104) Comma aggiunto dall' art. 41, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(105) Comma aggiunto dall' art. 41, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

---

#### **Art. 49-bis**

##### *Criteria prioritari di selezione del personale (106).*

1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 49 è individuato prioritariamente, con le modalità definite con delibera del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio.

---

(106) Articolo aggiunto dall' art. 42, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

---

## **Art. 50**

### *Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.*

1. L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria dei componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dell'ufficio di segreteria del Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2 dello Statuto, ove istituito, sono disposti su richiesta nominativa di ciascun interessato (107).

2. Il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis, può essere scelto: (108):

a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;

b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;

c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere;

c-bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico (109).

2-bis. Il responsabile delle strutture di supporto dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis, può essere scelto fra i soggetti indicati al comma 2 limitatamente, nel caso delle lettere a), b) e c-bis), al personale appartenente alla categoria D o corrispondente (110).

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.

---

(107) Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, lett. a) e b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(108) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi così sostituito dall' art. 43, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il responsabile delle strutture di supporto del Presidente del Consiglio, dei vicepresidenti e del Portavoce dell'opposizione può essere scelto:».

(109) Lettera aggiunta dall' art. 4, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49.

(110) Comma dapprima aggiunto dall' art. 1, comma 2, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi così modificato dall' art. 4, comma 2, L.R. 5 agosto 2014, n. 49 e dall' art. 43, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

---

### **Art. 51**

#### *Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.*

1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettere a) b) e c):

a) si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione;

b) è rinnovabile;

c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di presidenza, del nuovo Portavoce dell'opposizione;

d) si risolve per la cessazione a qualunque titolo dei rispettivi soggetti proponenti (111).

2. Il contratto di cui al comma 1 può essere risolto in qualunque momento da parte del Presidente, del componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tal caso il dipendente cessa il proprio servizio dalla data del licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del Portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria è responsabile, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare composto da oltre tredici consiglieri. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

3-bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, commi 1 e 2 (112).

4. [L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione della Giunta regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto] (113).

5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore complessità di cui all' *articolo 20 della L.R. n. 4/2008* con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione (114).

6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata (115).

6-bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale (116).

7. [Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, può essere corrisposta, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro] (117).

7-bis. [Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 2-bis, è corrisposto mensilmente, per tutta la durata dell'assegnazione, lo specifico emolumento di cui all'articolo 54] (118).

8. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera a) la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto, a cura della struttura competente in ordine a quest'ultimo.

9. All'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 50, comma 2, lettere b) e c), provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all' *articolo 29, comma 6, della L.R. n. 4/2008*.

10. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente regionale a tempo indeterminato è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

11. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b) la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

12. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.

13. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

(111) Comma così sostituito dall' art. 5, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 49. Il testo originario era così formulato: «1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza, e rinnovabile.».

(112) Comma aggiunto dall' art. 115, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(113) Comma abrogato dall' art. 44, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(114) Comma così sostituito dall' art. 44, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai direttori di area di cui all' articolo 19 della L.R. n. 4/2008.».

(115) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e dall' art. 44, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. Per i responsabili degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei vicepresidenti e del Portavoce dell'opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all' articolo 20 della L.R. n. 4/2008.».

(116) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 2, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi sostituito dall' art. 44, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6-bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza, il trattamento di cui al comma 4 non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.».

(117) Comma così modificato dall' art. 2, comma 3, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) ed infine abrogato dall' art. 44, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(118) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 4, L.R. 11 maggio 2010, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) ed infine abrogato dall' art. 44, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

---

## **Art. 52**

### *Portavoce del Presidente del Consiglio regionale.*

1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l'intera durata in carica, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione.

2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico (119).
3. L'incarico è disposto con decreto del Presidente del Consiglio regionale (120).
4. Il relativo contratto a tempo determinato è rinnovabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o in caso di revoca dell'incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al portavoce è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
5. Il trattamento economico del portavoce è determinato con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati (121).
6. [Al portavoce può essere corrisposta, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennità non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennità di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente CCNL] (122).
7. Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 (123).
8. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

---

(119) Comma così modificato dall' art. 45, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(120) Comma così modificato dall' art. 45, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(121) Comma così sostituito dall' art. 45, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Il trattamento economico del portavoce non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore.».

(122) Comma abrogato dall' art. 45, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(123) Comma così modificato dall' art. 45, comma 5, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

---

### **Art. 53**

#### *Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.*

1. Il personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis può essere scelto (124):

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione (125);

c) soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, reclutati con le modalità di cui all'articolo 44, comma 1, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale (126).

2. [L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c)] (127).

3. Agli adempimenti relativi all'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 [lettere b) e c)] (128) provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all' *articolo 29, comma 6, della L.R. n. 4/2008.*

4. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, [lettere b) e c)] (129) ha una durata pari alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente del Consiglio, di ciascun componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tale caso all'interessato è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

5. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria fa parte, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

5-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3 (130).

6. Il trattamento normativo e disciplinare del personale di cui al comma 1, è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili (131).

6-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 50 (132).

7. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto al ruolo regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

8. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.

8-bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 8, 10 e 12 (133).

---

(124) Alinea così modificato dall' art. 46, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(125) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2010, n. 38. Il testo originario era così formulato: «b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo oppure mediante comando alla Regione, reclutato con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.».

(126) Lettera così modificata dall' art. 46, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(127) Comma abrogato dall' art. 46, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(128) Parole soppresse dall' art. 1, comma 2, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.

(129) Parole soppresse dall' art. 1, comma 3, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.

(130) Comma aggiunto dall' art. 116, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(131) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 4, L.R. 21 giugno 2010, n. 38 e poi modificato dall' art. 46, comma 4, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.».

(132) Comma aggiunto dall' art. 20, L.R. 17 novembre 2010, n. 57.

(133) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 5, L.R. 21 giugno 2010, n. 38.

---

#### **Art. 54**

*Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale (134).*

[1. Al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 fatta eccezione per i responsabili, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico].

---

(134) Articolo abrogato dall' art. 47, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

---

### **Sezione III - Strutture dei gruppi consiliari e personale assegnato**

#### **Art. 55**

*Segreterie dei gruppi consiliari.*

1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4.

2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni di personale dei gruppi consiliari variati o nuovi sono rideterminate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente il limite di spesa di cui all'articolo 49, comma 4-bis, lettera b) (135).

3. [La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti a:

a) partiti o movimenti politici che siano rappresentati in almeno una delle camere del Parlamento da un gruppo parlamentare o da una componente politica all'interno del gruppo misto riconosciuta ai sensi dei regolamenti parlamentari;

b) partiti o movimenti politici che, sebbene privi di rappresentanza parlamentare, alle ultime elezioni politiche abbiano presentato, anche congiuntamente con altri, con il medesimo contrassegno, proprie candidature o liste di candidati in almeno dieci regioni] (136).

4. [La disposizione di cui al comma 2 non si applica, altresì, qualora la variazione sia diretta a costituire il gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto] (137).

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nella rideterminazione degli organici di cui al comma 2, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque criteri di proporzionalità tra l'assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione.

6. Nel caso di fusione di più gruppi consiliari durante la legislatura il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma numerica delle dotazioni di personale dei gruppi consiliari originari, ferma restando l'unicità della figura del responsabile di segreteria del nuovo gruppo.

---

(135) Comma così modificato dall' art. 48, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(136) Comma abrogato dall' art. 48, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(137) Comma abrogato dall' art. 48, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

---

## **Art. 56**

### *Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari.*

1. Il personale assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-bis può essere scelto (138):

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione (139);

c) tra soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni (140).

2. [Il personale di cui al comma 1, lettera a) è assegnato su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo. L'assegnazione è disposta dalla struttura competente in materia di personale] (141).

3. Il personale di cui al comma 1 è posto alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari (142).
4. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari. I dipendenti sono ricollocati nel contingente di personale di provenienza della Giunta o del Consiglio a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale o in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo.
5. Il personale di cui al comma 1, lettera b) comandato è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
6. Agli adempimenti relativi all'instaurazione e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, del personale di cui al comma 1, [lettera b) dipendente di altra pubblica amministrazione in aspettativa o fuori ruolo, e del personale di cui al comma 1, lettera c), assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari,] (143) provvede la struttura individuata, a tali fini, dalle intese di cui all' *articolo 29, comma 6, della L.R. n. 4/2008*. Il reclutamento avviene su richiesta di ciascun presidente di gruppo e nei limiti della dotazione organica di ogni gruppo stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4.
7. Il contratto di cui al comma 6 può comunque essere risolto in qualunque momento da parte del presidente del gruppo e in tal caso il dipendente cessa il proprio servizio presso il gruppo a decorrere dalla data di licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del presidente del gruppo, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
- 8-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del presidente del gruppo venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3 (144).
9. Il contratto di lavoro del personale a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari si risolve a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale ed in caso di scioglimento del gruppo.
10. Il contratto di cui al comma 9 non si risolve qualora lo scioglimento del gruppo sia conseguente alla fusione di uno o più gruppi o dia luogo alla nascita di un nuovo gruppo ovvero il personale sia richiesto dal capogruppo di un gruppo già esistente o da uno dei soggetti di cui all'articolo 49, comma 2. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione solo nel caso in cui il capogruppo originario presti il proprio consenso.

12. L'assegnazione al gruppo è subordinata alla preventiva acquisizione dell'assenso scritto dell'interessato da parte del presidente del nuovo gruppo.

13. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al comma 1, lettere b) e c) non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

14. È vietata qualsiasi forma di reclutamento di personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.

14-bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 8, 10 e 12 (145).

---

(138) Alinea così modificato dall' *art. 49, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(139) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*. Il testo originario era così formulato: «b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di comando o di fuori ruolo.».

(140) Lettera così modificata dall' *art. 49, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(141) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 2, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*.

(142) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*.

(143) Parole soppresse dall' *art. 2, comma 4, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*.

(144) Comma aggiunto dall' *art. 117, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47* e poi così modificato dall' *art. 49, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(145) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 5, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*.

---

## **Art. 57**

### *Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari.*

1. La definizione delle modalità di svolgimento dell'orario di lavoro del personale dei gruppi consiliari compete, tenuto conto delle esigenze dei rispettivi presidenti, ai responsabili di segreteria dei gruppi stessi. Tali responsabili sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale regionale.

2. Il trattamento normativo e disciplinare del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto applicabili (146).

2-bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 58 (147).

3. [Al personale assegnato ai gruppi consiliari, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico] (148).

---

(146) Comma così modificato dall' *art. 50, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(147) Comma aggiunto dall' *art. 21, L.R. 17 novembre 2010, n. 57*.

(148) Comma abrogato dall' *art. 50, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

---

## **Art. 58**

### *Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari.*

1. Alla segreteria di ciascun gruppo consiliare è preposto un responsabile, scelto tra il personale di cui all'articolo 56, comma 1. Nei casi in cui il responsabile non sia dipendente regionale, l'incarico è attribuito previo comando alla Regione Toscana ovvero con contratto di diritto privato a tempo determinato, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari.

2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quella spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, salvo quanto previsto dal comma 3 (149).

3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, commi da 8 a 13 e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta, fermo restando il limite complessivo di spesa per l'insieme del personale del gruppo ai sensi della normativa nazionale vigente, il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi da 8 a 13 (150).

(149) Comma così modificato dall' *art. 51, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

(150) Comma così sostituito dall' *art. 51, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 8, e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi 7, 8 e 11.»

---

#### **Art. 59**

##### *Struttura speciale di segreteria del gruppo misto (151).*

1. Per il gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all' *articolo 8 della L.R. n. 83/2012(152)*.

2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 58, le funzioni del presidente del gruppo previste dall'articolo 56, sono attribuite, nei confronti di ciascuna unità di personale di cui al comma 1, al componente del gruppo misto che ha fatto richiesta di tale unità di personale (153).

---

(151) Articolo così sostituito dall' *art. 3, L.R. 21 giugno 2010, n. 38*. Il testo originario era così formulato: «Art. 59. Struttura speciale di segreteria del gruppo misto. 1. Al gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3 dello Statuto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 1 e 2.

2. La dotazione organica della struttura speciale di segreteria del gruppo misto è costituita da una unità di personale per ogni componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso. Il componente del gruppo può richiedere, in luogo di una unità di personale, due unità a tempo parziale in uguale misura senza aggravio di costi per l'amministrazione.

3. Al personale di cui al comma 2 assunto a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale della categoria C.

4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2 è disciplinato ai sensi degli articoli 56 e 57, con l'eccezione che le funzioni previste in tali disposizioni, per il presidente del gruppo, sono attribuite a ciascun componente del gruppo misto.

5. Nella struttura speciale di segreteria del gruppo misto non si costituisce la figura del responsabile di segreteria del gruppo di cui all'articolo 58.».

(152) Comma così sostituito dall' *art. 52, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Per il gruppo misto, di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto, la dotazione organica della struttura speciale di segreteria è costituita:

a) da un responsabile, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, posizione economica D3;

b) da una unità di personale, a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria C, posizione economica C1;

c) da una ulteriore unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso e a cui spetta il trattamento economico non superiore a quello spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria B, posizione economica B3.».

(153) Comma così modificato dall' *art. 52, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90*, a decorrere dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 2, della medesima legge).

---

(...)